

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**14/097/SR17/C7**

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE RELATIVO AL REGOLAMENTO RECANTE**

**"DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI, STRUTTURALI, TECNOLOGICI E QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ASSISTENZA OSPEDALI ERA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 169 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311" E DELL'ARTICOLO 15, COMMA 13, LETTERA C) DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135”**

***Punto 17) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’Intesa con le seguenti proposte emendative, di cui alcune ritenute irrinunciabili ed altre migliorative del testo:

1. **Emendamento all’articolo 1 comma 3 lettera b) – n. 3 - irrinunciabile**

Va precisato che il suddetto punto si applica solo alle Regioni non in piano di rientro;

Pertanto il punto n.3 è così riformulato: *per le Regioni non in Piano di Rientro tale numero di posti letto equivalenti viene moltiplicato per un coefficiente di 0,80. Il suddetto coefficiente di 0,80 è ridotto a 0,65 a decorrere dall’anno2016.*

1. **Emendamento all’art. 1 - irrinunciabile**

Inserire dopo il comma 3:

“*in ogni caso detto allineamento è realizzato e diventa vincolante, sia in incremento che in decremento, solo se necessario al fine di realizzare l’obiettivo di rispettare il tasso di ospedalizzazione del 160/1000 abitanti”*

1. **Emendamento all’articolo 1, comma 3, lettera a) - irrinunciabile**

L’articolo 1 comma 3 lettera a) è così riformulato:

1. *Si fa riferimento alla popolazione residente;*
2. **Emendamento all'articolo 3 - irrinunciabile**

All'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "*e, per le Regioni e le Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa*".

1. **Emendamento – allegato nr. 1 - irrinunciabile**

Punto 2.4 - penultimo paragrafo

Dopo la frase *“nelle Regioni con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti” aggiungere: “ con uno scostamento del 6%”.*

1. **Emendamento – allegato nr 1 – p. 2.5 - irrinunciabile**

Alla riga 13 dopo: “ anche se dislocate in siti diversi” aggiungere *“all’interno della stessa Regione”.*

1. **Emendamento all’articolo 1 comma 3, lettera d)**

Al secondo capoverso, è abrogato il testo da "*allo scopo*" e fino a "*parametri di riferimento".*

*Ratio:è richiesta l'abrogazione della disposizione richiamata, in quanto prevede un trattamento specifico delle sole strutture classificate, nulla disciplinando per le funzioni in generale, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 sexies del D. Lgs 502/1992.*

1. **Emendamento – allegato nr 1 - p. 3.1.**

Dopo il terzo paragrafo del punto 3.1. Aggiungere: *“, laddove le Regioni non dimostrino di avere già strutturato una rete con caratteristiche di efficacia e appropriatezza con un numero di strutture inferiori allo standard previsto”.*

1. **Emendamento – allegato nr 1 – tabella p.3.1.**

Alla riga della tabella a pag. 13 recante: *recupero e riabilitazione funzionale*, togliere i valori soglia min e max e specificare con nota che la definizione delle soglie ad un documento prodotto da specifico tavolo Ministero/ Regioni

1. **Osservazione – allegato nr 1 – p. 8.1.1. – II e III capoverso di pag. 23:** si ritiene necessario ricevere dal Ministero della Salute il documento sulle breast unit richiamato
2. **Emendamento - allegato nr 1 – p. 8.2.3.1**

Modificare il titolo del punto 8.2.3.1 come segue: “*stroke unit di I livello o area stroke”*

1. **Emendamento - allegato nr 1 - Paragrafo 2.1**

Al secondo capoverso, si propone di aggiungere: "*che non tutte le specialità previste nei presidi sono dotate di posti letto dedicati*".

**Inoltre si segnala che:**

- la Regione Basilica ha proposto un ulteriore emendamento per cui all’allegato nr. 1, dopo la tabella degli standard di cui al punto 3.1, bisognerebbe aggiungere la seguente specificazione:

“- E’ consentito uno scostamento del 10% dei valori dei bacini minimi”.

Roma, 5 agosto 2014